

*Il Direttore*

*Data* 27.02.2008

*Protocollo* 8412/0800

Alle A.T.C. provinciali di

ALESSANDRIA  
ASTI  
BIELLA  
CUNEO  
NOVARA  
TORINO  
VERCELLI

**OGGETTO:** Edilizia residenziale pubblica sovvenzionata. Utilizzo dei fondi della legge n. 513/77, art. 25, per gli interventi di edilizia sovvenzionata finanziati con il “Programma Casa:10.000 alloggi entro il 2012”. Indirizzi.

Il Consiglio Regionale con la deliberazione n. 93-43238 del 20 dicembre 2006 ha approvato il “Programma Casa:10.000 alloggi entro il 2012”, ai sensi dell’articolo 89 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, di attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

La Giunta Regionale con la deliberazione n. 10-5298 del 19 febbraio 2007 ha approvato i criteri, i tempi e le modalità di intervento per la programmazione del primo biennio, mentre con successive determinazioni dirigenziali sono stati approvati i modelli di domanda di partecipazione alle rispettive misure d’intervento previste dalla programmazione regionale. Nel particolare per quanto riguarda le misure d’intervento denominate “Sovvenzionata” e “Sovvenzionata Anziani”, con le determinazioni dirigenziali n. 63 e n. 64 del 7 marzo 2007 sono stati approvati i rispettivi modelli di partecipazione.

Il Programma Casa ha previsto per l’edilizia sovvenzionata che il contributo possa coprire al massimo il 90% del costo totale di intervento; ciò comporta per l’ente

referente:  
MM

beneficiario del finanziamento (A.T.C. o Comune) la necessità di garantire con altri fondi la parte non assistita dal contributo regionale. Il Programma Casa tra le risorse aggiuntive di cui gli enti possono avvalersi, ha previsto anche quelle relative alla legge 5 agosto 1977, n. 513.

Occorre preliminarmente ricordare che, in via ordinaria, l'utilizzo delle risorse a valere sulla legge n. 513/77 deve sempre essere preventivamente autorizzato dalla Regione. Nel caso invece di interventi attuati con i finanziamenti del "Programma Casa", tenuto conto che la citata D.G.R. n. 10-5298 del 19 febbraio 2007 e le successive determinazioni dirigenziali del 7 marzo 2007 hanno consentito l'utilizzo dei fondi di cui alla legge n. 513/77 e che con successivi provvedimenti regionali gli enti in indirizzo sono già stati ammessi a finanziamento, si fa presente che per l'utilizzo di tali fondi non occorre procedere all'autorizzazione regionale. In tale caso è sufficiente che l'A.T.C. provinciale beneficiaria del finanziamento di cui al "Programma Casa" nell'avvalersi anche delle risorse di cui alla legge n. 513/77, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione approvi espressamente l'utilizzo di tali fondi per l'importo occorrente all'intervento; nell'atto dovrà altresì essere precisato se trattasi di fondi di cui all'Accordo di Programma del 19 aprile 2001, siglato tra la Regione Piemonte ed il Ministero dei Lavori Pubblici - Direzione Generale delle Aree Urbane, ovvero dei fondi trattenuti e non versati di cui alla legge del 8 febbraio 2001, n. 21.

Qualora l'ente beneficiario del finanziamento del "Programma Casa" sia invece un Comune appartenente all'ambito provinciale dell'Agenzia, il quale ha espresso l'intendimento di avvalersi anche dei fondi di cui alla legge n. 513/77, fermo rimanendo che il medesimo dovrà approvare con provvedimento del competente organo comunale l'utilizzo di tali risorse per l'importo occorrente all'intervento (precisando se sui fondi dell'Accordo di Programma o della legge n. 21/2001), il

Comune è altresì tenuto ad informare dell'utilizzo l' A.T.C. competente, ciò in quanto i fondi relativi alla citata legge n. 513/77 sono contabilizzati dall'Agenzia stessa nella gestione speciale. In particolare per quanto riguarda l'utilizzo dei fondi necessari, si raccomanda una puntuale verifica circa le effettive disponibilità delle risorse che si intendono utilizzare.

Relativamente agli aspetti tecnico-procedurali degli interventi finanziati sia con il "Programma Casa" che con le ulteriori risorse aggiuntive rese disponibili dagli enti, tra le quali anche quelle di cui alla legge n. 513/77, si richiama quanto evidenziato con la nota regionale del 21 dicembre 2007, prot. 14659/DA0800. Per quanto attiene l'utilizzo dei fondi della legge n. 513/77, gli uffici regionali a seguito del ricevimento della relativa documentazione (deliberazione dell'ente, parere favorevole della C.T.C. con allegato il Q.T.E.), comunicheranno il numero di programma (P.I.) assegnato; tale identificativo dovrà sempre essere riportato in tutti i successivi atti attinenti l'attuazione dell'intervento. Si sottolinea la necessità di una tempestiva comunicazione agli uffici regionali scriventi dell'entità delle somme utilizzate (Accordo di Programma o legge n. 21/2001) al fine di consentire un costante monitoraggio delle risorse ancora autorizzabili per le finalità di cui alla legge n. 513/77.

Si pregano le A.T.C. in indirizzo di voler informare anche i Comuni interessati all'utilizzo delle risorse della legge n. 513/77 per le finalità del "Programma Casa", dei contenuti della presente nota regionale al fine di attenersi agli indirizzi in essa esplicitati. La presente nota sarà reperibile anche presso il sito internet:

<http://w.w.w.regione.piemonte.it/edilizia/index.htm> alla voce: "Programma casa:10.000 alloggi entro il 2012".

Gli uffici scriventi rimangono a disposizione per ogni eventuale chiarimento che si rendesse necessario.

Nel ringraziare per la collaborazione si porgono distinti saluti.

Il Direttore  
*Arch. Mariella Olivier*

Responsabili di Settore  
Arch. G. Franzo/Dott.ssa A. Semini

MM/MM